



COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

PROVINCIA DI ROVIGO

**COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
PROVINCIA DI ROVIGO
REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

(Capo III D. Lgs. 507/93)

APPROVATO CON C.C. N. 6 DEL 10/3/1995
MODIFICATO CON C.C. N. 42 DEL 30/10/1996
MODIFICATO CON C.C. N. 36 DEL 30/11/2005
MODIFICATO CON C.C. N. 36 DEL 30/11/2006

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villanova del Ghebbo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 di seguito indicato come decreto 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Zone applicazione (59.2,5 – 79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è estesa a tutto il territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati, insediamenti sparsi ecc), come previsto dal regolamento comunale di gestione del ciclo dei rifiuti, che disciplina il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti con il metodo "porta a porta", effettuato in regime di privativa;

Art. 3 – Presupposto della tassa (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale;
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

Art. 4 - Esclusioni (62.2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62 comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
- Aree scoperte adibite a verde;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Percentuali di riduzione superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti, insegne	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Falegnamerie, fabbri	30%
Calzaturifici	30%

per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 5 - Soggetti passivi (63.1)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio (63.2)

1. Non sono soggetti alla tassa le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 C.C., ad esclusione delle superfici occupate in via esclusiva (Es. alloggio portiere...).

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile dall'1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblico ,sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle aste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, creative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno di muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiore vanno arrotondate al metro quadrato.

Art. 9 – Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinato o servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori. escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibito agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali (66.3, c)

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitario è ridotta del 30% (al massimo: di un terzo).
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 – Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - deduzioni (66)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 13 - Riduzioni di tariffa (66.3 e 4: facoltativa)

1. A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

Riduzione (massimo 1/3 dello tariffa)

- | | |
|---|------|
| a) abitazioni con unico, occupante | 30% |
| b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia -specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo l'accertamento da parte del Comune | 30 % |
| c) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per esercizio e dall'attività | 15 % |
| d) abitazioni di utente che, nelle condizioni cui alla precedente lett. b) risiede o dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno | 30 % |
| e) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore | 20% |

2. Le riduzioni tariffarie previste dal presente articolo sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa e di variazione, con effetto dall'anno successivo, e non sono tra loro cumulabili. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo o decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13 bis - Compostaggio domestico

1. Al fine di una minore raccolta e conferimento in discarica di rifiuti il Comune favorisce il corretto compostaggio domestico degli scarti vegetali (erbe, fiori, ramaglie, verdure e simili) e dei rifiuti organici domestici mediante appositi impianti adatti a produrre il compostaggio domestico, applicando una riduzione sulla tassa nella misura del 15%;
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di gestione dei rifiuti di questo Comune;
3. A tal fine gli utenti dovranno presentare entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno in corso, richiesta di riduzione, compilando il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi;
4. La riduzione verrà concessa ad esito favorevole dell'istanza presentata. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste. Per tale riduzione gli utenti sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, i sopralluoghi del personale del Comune per accertare l'attività continuativa e corretta del compostaggio domestico;
5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda e fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno.
6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 507/93;
7. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel precedente articolo 13 è consentito il cumulo con la riduzione di tariffa prevista dal presente articolo.

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 14 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

Art. 15 - Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal tributo (67.1)

1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. Locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
3. I Locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
4. Locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume le spese di gestione.

Art. 16 - Riduzioni individuali (67.2; facoltativo)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annuo non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogia diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%
- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passabili di recupero e per il quale il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordato una riduzione della tariffa unitaria pari al 30%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti, e delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie o ruolo per il coefficiente di produttività; specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Art. 17 - Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 e individuato, nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli 13 e 15.

Art. 18 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2. comma 1 che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta. a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 19 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporaneo del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 - Gettito del tributo (61)

1. La tariffa è determinata, con atto della Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3bis e 67, comma 3°, del decreto 507 e successive modifiche e per il 1994 e 1995, dell'art. 79, comma 5 dello stesso decreto;

1bis. Ai sensi dell'art. 61, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/93 come modificato dalla Legge N.549/1995, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. L'eventuale eccedenza di gettito, a consuntivo, è computata in diminuzione del tributo per l'anno successivo.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70%: per i comuni in condizione di squilibrio di cui all'art. 45. comma 2 letto b del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

Alcune annotazioni sulla determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni e sulla allocazione in bilancio della pseudo spesa dell'art. 67. 3° c.

L'art. 61 del decreto 507 usa tre nozioni di costo:

1. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
2. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni;
3. il costo di cui al punto 2 diminuito di un importo pari alla differenza fra le entrate di pertinenza derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti urbani interni e l'ammontare globale del minore introito derivante dalle riduzioni tariffarie eventualmente concesse nel regolamento alle attività meritevoli di essere agevolate per l'aver conseguito una diminuzione nella produzione di rifiuti ovvero conferiscano al servizio rilevanti quantità di rifiuti del tipo suscettibile di proficuo recupero o riciclo mediante produzione di energia o tealizzo di materie prime secondarie. Il risultato costituisce il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni nei confronti del quale valgono i limiti inferiori o superiori, posti al gettito dal comma dell'articolo in esame.

A proposito di gettito, giova osservare che l'importo del tributo esposto all' "Entrata" del bilancio è destinato ad essere superiore a quello effettivo, dovendosi rispettare l'improvvida norma contenuta nel 3° comma dell'art. 67 del decreto 507 che in violazione di ogni principio contabile, trasforma in previsione di spesa finanziaria quella che è e rimane una diminuzione dell'entrata specifica cioè del gettito del tributo.

D'altro parte, la precisazione contenuta nella norma: "e la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa ..." che, probabilmente, intendeva evitare l'inconveniente sopra lamentato, non è traducibile in alcun modo nella impacciata contabilità finanziaria che gli enti locali si portano dietro ancora, nonostante che sin dal 1990 il legislatore della 142 (art. 55.6) abbia disposto per l'adozione della contabilità economica.

Per consentire comunque la pronta individuazione del gettito effettivo si potrebbe disarticolare il tutto collocando in Entrata del bilancio, sempre al Titolo I, un capitolo specifico intitolato "partita bilanciante l'autorizzazione virtuale di cui al capitolo n. ..."

In cifre virtuali e tenendo presente l'obbligo di pareggio del bilancio si ha, per esempio, che:

- se il gettito effettivo del tributo è di L. 2.200 al netto, ovviamente, di L. 250 costituenti l'importo della riduzione ed esenzione di cui all'art. 67, 1° comma e, eventualmente, dell'art. 77, 7° comma, del decreto 507;
- l'iscrizione che risponde al "principio di veridicità" del bilancio è quella di L. 2.200 in entrata del bilancio stesso.

Poiché la norma del 3° comma dell'art. 67 obbliga ad iscrivere in bilancio come spesa l'entità di L. 250 non riscosso, la scrittura conseguente non può che essere:

entrata	uscita ,
2.450	
ovvero, in via alternativa,	250
2.200	
250	

dato che, se in entrata si mantenesse il gettito nella sua entità effettiva di L. 2.200, due volte peserebbe l'onere di L. 250 riducendo la disponibilità netta del bilancio a L. 1.950 mentre essa è in effetti di L. 2.200.

Riprendendo il discorso sui costi, notiamo che:

- il costo di cui al n. 1 è costituito da tutti gli oneri diretti o indiretti generati dalla gestione del servizio compresi quindi gli ammortamenti tecnici e finanziari (è quindi da escludere, in ogni caso, il costo della riscossione del tributo).
- Sebbene la norma prescriva che ai fini di controllare l'osservanza dei limiti minimo e massimo del rapporto fra gettito e costi, si faccia riferimento ai dati del conto consuntivo (ovviamente, dell'esercizio finanziario in esame) non può essere evitata la fase preventiva di individuazione del costo in sede di predisposizione del bilancio preventivo così da poter eventualmente modificare le tariffe entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio in formazione. Per far ciò occorre riferirsi ai dati emergenti dall'ultimo consuntivo approvato aggiornandoli alle intervenute o presumibili variazioni dei singoli elementi nel frattempo individuabili;
- il costo di cui al n. 2 è estratto da quello di esercizio di tutto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (costo n. 1) che, com'è noto, ricomprende anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle aree pubbliche.

L'ente dovrà allora individuare i costi distinti dei due servizi (smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e smaltimento dei rifiuti solidi urbani esterni) anche disarticolando gli immancabili costi promiscui.

Dal confronto dei due costi parziali, la cui somma corrisponde all'entità del costo n. 1, si ricava la percentuale di incidenza su di esso di ciascun costo parziale.

Tale percentuale, una volta ricavata (è da ricordare che le sue "ragioni" sono da illustrare nella deliberazione delle tariffe v. art. 69.2 decreto 507) non necessita di essere rivisitata ciascun anno salvo non si siano verificati fatti modificativi dei "pesti" dei due servizi.

Dall'applicazione della percentuale di incidenza come sopra ricavato all'ammontare del costo n. 1, si ricava l'entità del costo n. 2.

Per giungere però al costo di riferimento di cui al 1° c. dell'art. 61 occorre inserire gli elementi di cui al 3° comma di questo stesso articolo.

Necessita allora individuare il totale delle (eventuali) entrate derivate nell'anno dal recupero e riciclo dei rifiuti (se in atto) ed applicare ad esso lo percentuale di incidenza già individuata per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni.

Dall'entità della quota parte così individuata è poi necessario sottrarre l'ammontare stimato delle riduzioni di tassa ammesse nel regolamento per i motivi indicati nel 2° c. dell'art. 67.

La differenza risultante (che, ovviamente, non può essere negativa), sottratta all'ammontare del costo n. 2 dà l'ammontare del costo di riferimento per il calcolo dei limiti entro i quali il gettito - non considerando addizionali, interesse e penalità - deve collocarsi.

Esempio virtuale:

- L. 4.000 il costo n. 1
- L. 3.100 il costo n. 2
- L. 2.200 importo del gettito

77,5% è la quota di incidenza del costo n. 2 sul costo n. 1

- L. 170 l'ammontare delle entrate da recupero o riciclo
- L. 19 importo delle riduzioni ex art. 67,2° c. D. 507

si avrà:

$$\text{costo n. 3} = 3.100 - 170 \times 77,5/100 - 19 = 3.100 - (131,75 - 19) = 3.100 - 11275 = 2987,25$$

il gettito di L. 2.200 è pari al 74% di questo costo ed è quindi nei limiti previsti.

Art. 21 - Tariffazione per il regime transitorio (79.3ss)

1. La tassa è individuata in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati, fino alla nuova determinazione della tassa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati. Fino a tale data continua a trovare applicazione anche la classificazione dei locali già determinata con il precedente regolamento.

Art. 22 Tariffazione (65 – 69.1 – 79.2)

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. Il Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge determina con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed dell'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con lo medesima misura tariffaria;
- le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

Art. 23 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione dei dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 24 – Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo anche se ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di anno solare. locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione dello servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30% per cento (massimo: 50%).

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26. comma 6°.

TITOLO III DENUNCE – ABBUONI

Art. 26 – Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, al soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 27 – Denuncia di variazione (70.2 – 66.6)

1. La denuncia di cui all'art.26 primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13. 15 e 16.

Art. 28 - Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie o di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente entro il 30.9.1994, il 20.1.1995 e il 20.1.1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del Condominio di cui all'art.1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso, comune.

Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentati entro il 20 gennaio 1997, salvo altro termine di legge, ed hanno effetto quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dal 1.1.1997, salva diversa decorrenza disposta con legge.

Le riduzioni tariffarie di cui all'art. 66, commi 3,4,5 e 6 richieste entro il 20.1.1996 hanno effetto dal 1° gennaio 1996.

Art. 29 – Modalità dei rimborsi (75)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

2. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto o ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 - Il funzionario responsabile (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A. registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;
- B. registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo .e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del modulo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata. in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 31 - Classificazione degli immobili

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza:

- I. Locali adibiti ad uso abitazione.
- II. Locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi professionali, banche ambulatori e simili.
- III. Stabilimenti ed edifici industriali.
- IV. Locali destinati a negozi e botteghe ad uso commerciale, artigianale, pubbliche rimesse, depositi merci e simili.
- V. Alberghi, sale da convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.
- VI. Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili
- VII. Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche ed associazioni varie aventi fini costituzionali protetti, scuole pubbliche e private.
- VIII. Aree adibite a campeggi, distributori di carburante.
- IX. Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Art. 32 - Sanzioni e interessi

Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale su proposta del responsabile del servizio con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 33 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle già vigenti norme, come previsto dagli articoli 79 e 80 del D. Lgs. 507/93 e successivo D.L 3/95 di modifiche ed integrazioni per le diverse decorrenze stabilite nelle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.